

Milano, 24 marzo 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 11/17

**Oggetto: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per l'anno 2016 (c.d.
"Spesometro")**

GENERALITA'

A decorrere dall'anno 2017, l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria le operazioni di cui all'art. 21 del DL n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 e succ. mod., tramite il modello polivalente approvato con Provvedimento n. 94908 del 02.08.2013 e successive modifiche (c. d. "spesometro" annuale), è venuto meno a seguito dell'introduzione del "nuovo spesometro" di cui al D. L. n. 193/2016 da inviare periodicamente.

Tale obbligo permane, però, con riferimento all'anno 2016; pertanto, per l'ultima volta, i soggetti passivi IVA che in detto anno hanno effettuato cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'imposta devono trasmettere lo "spesometro" utilizzando il suddetto modello polivalente, da inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato.

Devono essere incluse nella comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura (a prescindere dal relativo ammontare), indicando, per ciascun cliente e fornitore, l'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:

- i contribuenti c. d. “minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011: tali soggetti non possono usufruire dell’esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d’anno a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi /compensi (€ 45.000); in tal caso, i contribuenti sono obbligati alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato. Nelle altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l’obbligo di comunicazione decorre dall’anno successivo;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale agevolato per autonomi c. d. “forfetario” (art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014);
- i contribuenti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane (art. 36, comma 8-bis, D. L. n. 179/2012);
- i contribuenti che dal 1° gennaio 2015 hanno optato per la trasmissione giornaliera all’Agenzia Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis, D.L. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013).

CASI PARTICOLARI

Le Amministrazioni Pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico) **e le amministrazioni autonome** erano state escluse dal novero dei soggetti tenuti all’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica (attraverso il sistema di interscambio) sia per l’anno 2014, sia per l’anno 2015 (Provvedimenti del 31.03.2015 n. 44922/2015 e del 06.04.2016 n. 49798). Tuttavia, ad oggi l’esclusione non risulta essere stata concessa per il 2016.

Analoga considerazione vale per i **commercianti al minuto, per i soggetti equiparati e per le agenzie di viaggio e turismo**, per i quali era stata prevista l’esclusione dalla comunicazione

delle operazioni attive di importo unitario inferiore ad € 3.000,00, al netto dell'IVA, e che sono attualmente in attesa di eventuale conferma dell'esclusione medesima per il 2016.

Per **i contribuenti che nel 2016 hanno effettuato** operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (**fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.**) che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.), deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

- a) i dati delle sue fatture;
- b) i dati delle fatture del soggetto estinto, relativi al periodo in cui ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- c) i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, qualora il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto perché i termini per l'invio non erano scaduti (Circ. Ag. Entr. 7.2.2017, n. 1/E).

Qualora il soggetto dante causa non si sia estinto, dovrà provvedere alla presentazione della comunicazione.

OPERATORI SANITARI

Con il comunicato stampa dello scorso 1 aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva escluso dall'obbligo della comunicazione i soggetti che avevano trasmesso telematicamente i dati delle prestazioni erogate nel 2015 al "Sistema Tessera Sanitaria", con la conseguenza di dover considerare incluse nell'adempimento le operazioni passive ed operazioni attive che non avevano formato oggetto di comunicazione al Sistema TS. Tuttavia, poiché l'esonero si riferiva ai dati 2015 e, ad oggi, non risulta essere stato concesso, si ritiene che lo stesso non operi per il 2016 e che, pertanto, siano soggetti all'obbligo di comunicazione anche:

- le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- gli psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari, ottici, tecnici sanitari di radiologia medica;
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari.

OPERAZIONI CON SOGGETTI “BLACK LIST”

La comunicazione dei dati delle operazioni nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi o territori c. d. *black list* è stata soppressa già in relazione al periodo d'imposta 2016, così come è stata abrogata la disciplina che faceva riferimento ai Paesi previsti negli elenchi di cui ai decreti del 2001 e 2002.

Lo spesometro prevede, comunque, una serie di quadri relativi alle operazioni con soggetti non residenti in cui si richiede anche il codice dello Stato della controparte. Pertanto, da più parti si è evidenziata la necessità di un intervento dell'Agenzia Entrate che fornisca gli opportuni chiarimenti anche in relazione alla soppressione dell'elenco separato per i rapporti con i Paesi “*black list*”.

ACQUISTI DA SAN MARINO

A partire dal 1° gennaio 2017 è stato abrogato l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione mensile relativa agli acquisti di beni ricevuti da San Marino con pagamento dell'IVA tramite autofattura (art. 7-*quater*, D.L. n. 193/2016, conv. L. n. 225/2016). L'adempimento, quindi, è venuto meno per le operazioni annotate, appunto, dal 1° gennaio 2017 e l'ultima comunicazione (relativa agli acquisti 2016) è stata presentata entro il 31 gennaio scorso.

AMBITO OGGETTIVO

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;
- le operazioni esenti da IVA;
- i servizi internazionali di cui all'art. 9 DPR 633/1972;
- le distinte riepilogative ASL;
- le schede carburante: è possibile per il soggetto tenuto alla comunicazione riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo;
- le fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi ovvero forfetario;
- le operazioni soggette al regime del *reverse charge* per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura;
- le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati non documentate da fattura di importo non inferiore ad € 3.600;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività di impresa; se oggetto di autofatturazione, sono da comunicare con indicazione della partita IVA del cedente;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (c. d. "autoconsumo esterno");
- le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, non imponibili IVA ex art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972);
- le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/93;
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (e fino ad un importo di € 15.000,00), effettuate da chi esercita commercio al minuto ed attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato;
- l'utilizzo di beni in leasing o noleggio (da parte dei soggetti utilizzatori).

FATTURE INFERIORI A 300 EURO

Anche per il 2017 è confermato che, in deroga alla regola della comunicazione di tutte le operazioni per le quali si è emessa la fattura e per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture, attive e passive, di importo inferiore a 300 euro (art. 6, commi 6 e 7, D.P.R. n. 695/1996) è consentito inserire solo il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle predette singole fatture (al netto di IVA).

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni;
- le esportazioni ex art. 8, c. 1, lettere a) e b), DPR 633/1972 (esportazioni dirette, quelle triangolari, nonché quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
- le operazioni intracomunitarie (già acquisite mediante i modelli INTRA);
- le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (compravendite immobiliari, mutui, locazioni, utenze, telefonia, contratti di assicurazione, ecc.) di cui all’art. 7, DPR n. 605/73;
- le operazioni di importo anche pari o superiore ad € 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con moneta elettronica, ossia carta di credito, di debito o prepagata;
- le operazioni finanziarie esenti da IVA (già comunicate all’Amministrazione finanziaria);
- gli acquisti di carburante effettuati in via esclusiva a mezzo carte di credito, carte di debito o carte prepagate;
- i passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36, DPR 633/1972);
- le operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo, nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

TERMINI

Per le operazioni relative al **2016** la comunicazione dovrà essere presentata:

- **entro il 10 aprile 2017** per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;
- **entro il 20 aprile 2017** per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale;
- **entro il 30 aprile 2017** per l'invio dello Spesometro 2016 POS da parte degli operatori finanziari (istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie) obbligati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore ad € 3.600,00, in cui l'acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica.

Cordiali saluti.